

Interventi a favore della Riserva naturale marina di Miramare.

Art. 1

(2)

1. L'Amministrazione regionale sostiene l'attività scientifica, di monitoraggio, didattica, educativa e divulgativa svolta dall'ente gestore della Riserva marina di Miramare nel campo della conoscenza e della tutela degli ecosistemi marini dell'alto Adriatico, in quanto sinergica e coerente con le finalità istituzionali delle Riserve naturali regionali dell'arco costiero istituite al Capo III della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), nonché l'acquisto e la manutenzione di attrezzature necessariamente connesse alle predette attività.

(3)

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'ente gestore della Riserva marina di Miramare di cui al decreto interministeriale 12 novembre 1986 (Istituzione della Riserva naturale marina di Miramare nel Golfo di Trieste).

(4)

3. Il contributo di cui al comma 2, nella misura dichiarata ammissibile, è concesso previa presentazione di un programma annuale di attività e del relativo preventivo particolareggiato di spesa.

3 bis. Al fine di concludere i procedimenti contributivi pendenti della Provincia di Trieste, l'Amministrazione regionale è autorizzata a impegnare ed erogare il saldo dei contributi concessi al medesimo soggetto gestore individuato negli atti di spesa della Provincia di Trieste e per le medesime attività ivi indicate.

(5)

Note:

1 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 8, comma 68, L. R. 2/2006

2 Articolo sostituito da art. 42, comma 1, L. R. 24/2006

3 Comma 1 sostituito da art. 1, comma 23, lettera a), L. R. 16/2016

4 Comma 2 sostituito da art. 1, comma 23, lettera b), L. R. 16/2016

5 Comma 3 bis aggiunto da art. 1, comma 23, lettera c), L. R. 16/2016

Art. 2

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.